



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2012, proposto da:

***contro***

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

***nei confronti di***

Vodafone Omnitel Nv, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;

***e con l'intervento di***

*ad adiuvandum:*

Anna Rosaria Rossolillo ed altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gemma Sasso ed Ettore Corsale, con domicilio eletto presso Gemma Sasso in Roma, via Otranto, 23 Sc A Int 4;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'autorizzazione ottenuta con il silenzio assenso formatasi sulla DIA di autorizzazione presentata in data 23.1.2012 dalla Vodafone Omnitel NV;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Vodafone Omnitel Nv;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la documentazione esibita da Roma Capitale in esecuzione dell'incombente disposto con ordinanza 13.9.2012 n. 3316 di questa Sezione;

Vista l'istanza istruttoria in data 16.10.2012, con la quale Vodafone Omnitel N.V. esprime disponibilità per nuovi rilievi, a cura dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competente per territorio, in ordine ai campi elettromagnetici effettivamente misurabili dopo l'attivazione dell'impianto radiomobile;

Vista la nota n. prot. 63110 del 15.10.2012 del dirigente dell'Unità Operativa Procedimenti Edilizi Speciali, del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, con la quale è dichiarata adesione alla richiesta di nuovi rilievi formulata da Vodafone Omnitel N.V., ricevuta dall'Amministrazione il 3 ottobre;

Rilevata l'opportunità dei predetti rilievi e ritenuto di condizionarli alla verifica di misurazione dell'esposizione effettiva, a impianto attivo, in

considerazione della distanza – come misurata inferiore a 50 m – da area destinata alla realizzazione di centri sensibili (asilo nido e centro civico polivalente), in modo da tener conto dell’impatto concreto del campo elettromagnetico sul sito e sugli ospiti delle strutture di cui è prevista la realizzazione, alla stregua della normativa legale e delle conoscenze tecnico-scientifiche, anche riferite agli effetti delle onde elettromagnetiche – a lunga e breve scadenza – sui particolari soggetti ai quali sono dedicate le strutture medesime (come i bambini e i ragazzi in fase di sviluppo);

Ritenuto di confermare la sospensione del provvedimento impugnato fino alla successiva camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare, tuttavia autorizzando il gestore ad attivare l’impianto per il tempo strettamente necessario alle misurazioni predette;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ordina all’Amministrazione di Roma Capitale di esibire in giudizio, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente pronuncia, una relazione in ordine ai rilievi definiti come nelle premesse motivate, a seguito delle misurazioni da richiedere all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competente per territorio. Conferma la sospensione del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio del 7 febbraio 2013, cui rinvia per le ulteriori determinazioni in ordine alla domanda di tutela cautelare, autorizzando la società di gestione dell’impianto radio base di telefonia mobile ad attivare l’impianto per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle suddette misurazioni a cura dell’A.R.P.A.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)